



N 1805/14

ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI

Ud. 15/10/2013 - CC

R.G.N. 25665/2011

Ud. 1805

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25665-2011 proposto da:

SG

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato TORRISI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato ASSENZA GIORGIO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DC, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 76/A, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DE STEFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato COSIMO CARMELA giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

avverso la sentenza n. 1170/2010 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA dell'8/10/2010, depositata il 22/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l'Avvocato Andrea Provini (delega Carmela Cosimo) difensore
della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che
condivide la relazione.



CASSAZIONE.NET

In un procedimento di separazione personale tra SG e DC, il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 05/12/2007, dichiarava l'addebito a carico del marito, disponeva affidamento della figlia minore alla madre, determinava assegno di mantenimento per la figlia nell'importo di €. 350,00 mensili a carico del padre; assegnava la casa coniugale al marito.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 8/10-22/10/2010, in riforma, poneva a carico del marito ulteriore assegno per un altro figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, e assegnava la casa coniugale alla moglie.

Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.

Pacificamente la moglie ha chiesto che la casa coniugale resti assegnata ad entrambi i coniugi, nei modi e termini stabiliti dal Presidente del Tribunale. E' vero che il giudice, provvedendo in favore dei figli, potrebbe esprimere contrario avviso rispetto alle richieste delle parti ma, nella specie, egli non ha sul punto fornito motivazione alcuna.

Chiarisce peraltro il giudice a quo che sussiste prova circa la convivenza della moglie insieme ai figli nella casa ex coniugale, pur dopo il tentativo di apertura di un esercizio di ristorazione in altra Regione, sempre in compagnia dei figli, non andato a buon fine. Il certificato, prodotto tardivamente ai sensi dell'art. 345 cpc, è stato comunque considerato "indispensabile" dal giudice di appello, che aveva disposto informazioni al riguardo. La madre, convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, è legittimata a richiedere il suo mantenimento (tra le altre, Cass. N. 11828 del 2009). Il padre nulla ha provato in ordine all'autosufficienza del figlio che, come si è detto, aveva soltanto partecipato - come chiarisce la Corte di Appello - ad un infruttuoso tentativo di apertura di un esercizio di ristorazione.

Va pertanto accolto il ricorso ^{del marito} in ordine all'assegnazione della casa coniugale; cassata al riguardo la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese processuali; rigettato invece il ricorso, per quanto si è detto, in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 15 ottobre 2013.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
PAOLO TALARICO
Paolo Talario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN 2014

Roma,
Il Funzionario Giudiziario
PAOLO TALARICO
Paolo Talario